



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ECOLOGIA

OGGETTO: Lavori di manutenzione Chiesa Santo Stefano - Disciplina della circolazione.

Ord. n. 05

ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il parroco della Parrocchia di Santo Stefano ha avanzato richiesta di modifica dell'ordinario regime di circolazione vigente in via Cavour, tratto che dall'incrocio con via Cesare Battisti arriva fin nei pressi del sacro della nominata chiesa, al fine di poter dar corso ai lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi alla copertura della chiesa;

PRESO ATTO dell'urgenza ed improcrastinabilità delle opere da eseguirsi anche per garantire la salubrità della struttura religiosa interessata da fenomeni di infiltrazione d'acqua piovana;

Che lo stato d'usura del manto di copertura della Chiesa ha indotto i responsabili ad un intervento di manutenzione ordinaria teso a risanare il tetto della struttura religiosa;

RILEVATO peranto che la richiesta di emissione di appropriato provvedimento di disciplina temporanea del regime di circolazione vigente in via Cavour, zona che consente l'accesso veicolare alla Chiesa, nasce da esigenze non solo privatistiche ma anche di natura pubblica dato il potenziale pericolo indotto dallo stato di precarietà della copertura; Che l'esigenza di modifica del regime di circolazione, da un punto di vista funzionale, trova la sua ragion d'essere nella necessità di impiego di mezzi d'opera che a causa della loro sagoma di ingombro impongono delle misure appropriate a garanzia della circolazione stradale;

ACCERTATO che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta, in via esclusiva, al comune, nella sua qualità soggetto proprietario della via Cavour;

VISTO il Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed in particolare gli artt. 5, comma 3, 6 e 7;

VISTI gli articoli dal 30 al 43 del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del C.d.S.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA, a partire dalla data di emissione del presente provvedimento, l'apertura del cantiere fisso in via Cavour, zona corrispondente a tutta la parte carrabile e che conduce innanzi al sacro della chiesa di Santo Stefano, con facoltà da parte della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori di posizionare, sulla sede stradale interdetta alla sosta veicolare, materiali e mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione dei lavori a farsi.

ORDINA

L'istituzione in via Cavour, limitatamente al tratto accessibile ai veicoli (tratto che dall'incrocio con via C. Battisti arriva fin davanti al sacro della chiesa, spazio quest'ultimo che farà parte della zona interdetta alla sosta veicolare), del divieto di sosta temporaneo a far data dal giorno di emissione del presente provvedimento con vigenza protratta per l'intero periodo di esecuzione dei lavori. La prescrizione si intende attivata nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 6:30 alle ore 18:00.

E' in facoltà della ditta esecutrice dei lavori, per far fronte a particolari e contingenti esigenze legate all'esecuzione delle opere, chiudere al transito la zona indicata al periodo precedente.

Alla Ditta Esecutrice dei lavori è fatto obbligo di procedere all'installazione:

-di tutta la segnaletica stradale atta e necessaria alla delimitazione e messa in sicurezza del cantiere stradale;

-della segnaletica stradale idonea a garantire una corretta e sicura circolazione dei flussi veicolari lungo il tratto stradale interessato dai lavori.

Gli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dall'attivazione della segnaletica stradale a pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 495/92:

Sala Consilina, lì 22 maggio 2018



Il SINDACO
Avv. Francesco VALLONE